



Seduta del

17 aprile 2023

Comunicato il

19 aprile 2023

Protocollo n.

311/2023

Interpellanza Crameri

concernente la delimitazione di comprensori di valorizzazione per prati secchi

Risposta del Governo

Dall'entrata in vigore della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), avvenuta il 1° gennaio 1967, la Confederazione ha fatto abbondantemente uso del suo diritto di emanare disposizioni di protezione nel settore della protezione della natura. Queste disposizioni sono anche da intendere quale reazione all'evoluzione negativa della biodiversità. Uno degli strumenti mediante i quali la Confederazione mira alla conservazione della biodiversità locale è costituito dagli inventari federali. Il Consiglio federale ha la competenza di designare biotopi di importanza nazionale e di determinarne la posizione. Ai Cantoni spetta poi il compito di provvedere alla loro protezione e manutenzione. Tuttavia la Confederazione non lascia semplicemente liberi i Cantoni nell'attuazione di questo compito, bensì ha concretizzato i compiti d'esecuzione in cinque ordinanze (una per ciascun tipo di habitat) e aiuti all'esecuzione. Nelle cinque ordinanze sulla protezione dei biotopi sono definiti in particolare gli obiettivi di protezione, tutti più o meno dello stesso tenore: gli oggetti devono essere conservati intatti. Unicamente l'ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31) e l'ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37), nell'art. 4 cpv. 2 rispettivamente nell'art. 7, ammettono deroghe all'obiettivo di protezione e lasciano così un margine di manovra, benché limitato, per una ponderazione degli interessi, segnatamente in caso di progetti a ubicazione vincolata ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Unicamente l'OPPS contiene una disposizione derogatoria ancora più generosa che consente ai Cantoni di autorizzare deroghe all'obiettivo di protezione per progetti a ubicazione vincolata che non rappresentano un interesse nazionale, a condizione che l'intervento e la sostituzione avvengano in un cosiddetto comprensorio di valorizzazione PPS.

In merito alla domanda 1: sì, il Governo condivide l'opinione per quanto riguarda le sfide procedurali alle quali sono confrontati i comuni effettivamente interessati. La delimitazione di comprensori di valorizzazione PPS dovrebbe entrare in considerazione

solo per una minoranza dei comuni grigionesi nei quali sussistono o si delineano in modo chiaro conflitti di utilizzazione. Le sfide consistono nell'individuazione precoce della necessità di un comprensorio di valorizzazione e nella questione relativa al fatto se la situazione degli spazi naturali permetta di definire un comprensorio di valorizzazione che soddisfi i requisiti posti dall'Ufficio federale dell'ambiente.

In merito alla domanda 2: non esistono ancora valori empirici relativi all'onere per la definizione di un comprensorio di valorizzazione. L'onere finanziario dipende dai dati già a disposizione nonché dall'estensione del territorio e per la maggior parte dei comuni interessati dovrebbe attestarsi nell'ordine di poche decine di migliaia di franchi. L'Ufficio per la natura e l'ambiente prevede un onere di tempo di almeno un anno per la fase di elaborazione della strategia e di almeno un anno per la concretizzazione nella pianificazione dell'utilizzazione.

In merito alla domanda 3: per l'elaborazione delle basi ecologiche per una strategia relativa a un comprensorio di valorizzazione il Cantone può garantire ai comuni contributi LPN il cui ammontare deve conformarsi all'efficacia ecologica delle misure. Per i proprietari dei fondi non sussiste alcun diritto diretto a indennizzo. Tuttavia, se una superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica e se questo fatto comporta una riduzione del valore del terreno, la minusvalenza può essere indennizzata. L'indennizzo per la cura adeguata di biotopi e di strutture che si trovano all'interno di un comprensorio di valorizzazione PPS avviene sulla base di contratti di gestione.

In merito alla domanda 4: i comprensori di valorizzazione vengono definiti nella pianificazione dell'utilizzazione. Questa procedura offre ampie possibilità di partecipazione e garantisce piena tutela giuridica. Come per ogni altra modifica dello stato, per le valorizzazioni è indispensabile il consenso del proprietario del fondo.

In merito alla domanda 5: il Governo si è impegnato a più riprese, ma finora purtroppo senza successo, per fare in modo che la Confederazione crei i presupposti giuridici affinché, in caso di interventi di piccola entità in oggetti PPS che non riducono sostanzialmente lo stato dell'oggetto, sia possibile garantire l'obiettivo di conservazione quantitativa e qualitativa del PPS ordinando una sostituzione in natura nella procedura di autorizzazione. Esso continuerà a intervenire presso la Confederazione a favore di semplificazioni procedurali in tal senso.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin